



SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI

ORDINANZA N. 80 DEL 18/03/2025

OGGETTO

EVENTO METEOREOLOGICO 14-15 MARZO 2025 – INDIVIDUAZIONE AREA DI RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE DEI FANGHI

IL SINDACO

VISTO lo stato di allerta regionale, emanato dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) per i giorni 14 e 15 marzo, che stabiliva l'allerta a codice "ROSSO" per rischio idrogeologico e idraulico;

VISTI i successivi bollettini di monitoraggio emessi dal C.F.R.;

CONSIDERATO che in previsione di criticità legate alla suddetta allerta si è provveduto ad attivare immediatamente, con Ordinanza Sindacale n. 71 del 13.03.2025, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

CONSIDERATO che in data 14 marzo il Comune di Pontassieve è stato interessato da eventi meteorici eccezionali che hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali e franosi;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Toscana con nota prot. n. 0174058 del 15/03/2025 ha chiesto al Dipartimento della Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale,

CONSIDERATO che tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di notevole gravità sul territorio comunale, oltre che apporto di materiale fangoso misto a acque meteoriche torrenziali, con invasione delle carreggiate e dei parcheggi rese totalmente inagibili per la presenza di numerosi centimetri di fango.

CONSIDERATO che anche negli impianti sportivi di proprietà comunale nella frazione di Montebonello risulta presente una notevole quantità di terra e fango;

DATO ATTO che sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei materiali derivanti dai fenomeni meteorici affinché sia assicurato quanto prima il ritorno a livelli di sicurezza, di igiene pubblica e condizioni di vita normali;

POSTO CHE, al fine di quanto sopra, occorre individuare con urgenza un'area idonea presso la quale effettuare il raggruppamento preliminare di terre e fanghi;



VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 183 lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

RITENUTO che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che i fanghi verranno prelevati e raggruppati nel punto di raggruppamento preliminare per essere poi raccolti e trasportati presso gli impianti di destinazione finale con il codice EER di seguito specificato;

PRESO ATTO che la sopra indicata area per effettuare il predetto raggruppamento preliminare è stata individuata in Via Cesare Battisti all'altezza del civico n. 40, nella frazione di Montebonello;

CONSIDERATO che la suddetta area dovrà essere adeguatamente attrezzata e predisposta per poter adempiere alla funzione connessa a punto di raggruppamento preliminare, nonché temporaneo dei fanghi;

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta area dovrà essere adeguatamente presidiata per evitare conferimento di materiale non assimilabile a fanghi alluvionali e di altre tipologie di rifiuti;

ACQUISITI formalmente il parere dell'Azienda USL (prot. SISPC 5781737/2025 protocollo in ingresso n. 6944 del 18.03.2025) e dell'ARPAT (prot. 0022256/2025 protocollo in ingresso n. 6920 del 18.03.2025), secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006, rispettivamente quale organo sanitario e organo tecnico della regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento e preso atto delle condizioni ivi indicate;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 50 e 54, e i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ed in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;



ORDINA

- 1) di costituire un punto di raggruppamento preliminare dei fanghi provenienti dalle zone alluvionate nella frazione di Montebonello in Via Cesare Battisti, all'altezza del civico n. 40;
- 2) di consentire il raggruppamento preliminare dei fanghi alluvionali costituiti da detriti, anche frammisti di materiale antropico, depositati nelle aree degli impianti sportivi di Montebonello di proprietà comunale generati dal ripristino delle aree interessate dall'evento alluvionale;
- 3) il divieto di conferire presso i luoghi di raggruppamento preliminare materiale diverso dai fanghi alluvionali;
- 4) che la citata area di raggruppamento preliminare rispetti in ogni caso le prescrizioni di seguito riportate:
 - separare, per quanto operativamente fattibile, i fanghi frammisti a materiale di origine antropica o comunque visivamente contaminati da quelli visivamente puliti, per facilitare le successive attività di gestione;
 - garantire la presenza di spazi adeguati di raggruppamento in relazione ai volumi di fanghi in deposito;
 - garantire la presenza di idonei sistemi di contenimento atti a confinare i quantitativi di fanghi oggetto della presente disposizione;
 - prevedere, ove possibile, una recinzione di tali aree e, comunque, una sorveglianza continua delle stesse finalizzata ad evitare conferimenti non conformi alla presente ordinanza,

STABILISCE

- che i fanghi potranno essere portati nella citata area di raggruppamento preliminare anche dai soggetti preposti alle operazioni di Protezione Civile, VV.FF., Esercito, Corpo Forestale dello Stato e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni;
- che i suddetti fanghi, al momento della raccolta presso i luoghi di deposito preliminare per essere trasportati all'impianto di destinazione di trattamento finale, siano classificati come rifiuti solidi urbani ai quali attribuire il codice EER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) oppure il codice EER 20.03.03 (residui della pulizia delle strade);
- che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti di cui al punto 3) è questa Amministrazione Comunale;

DISPONE

- 1) la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;



- 2) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio;
 - Al Ministro della salute;
 - Al Ministro della attività produttive;
 - Al Presidente della Regione Toscana;
 - Alla Prefettura di Firenze;
 - Alla Città Metropolitana di Firenze;
 - Alla Azienda USL Toscana Centro;
 - Al Comando di Polizia Provinciale;
 - Regione Carabinieri Forestale "Toscana" - Stazione di Rufina;
 - All'A.R.P.A.T.;
 - Al Gestore dei Rifiuti Alia Servizi Ambientali SpA;
 - Al Comando di Polizia Municipale;
 - Alla Segreteria Generale.

INFORMA

- 1) che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs.267/2000;
- 2) che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La Polizia Municipale e gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Carlo Boni